

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1488)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VENANZI, MAFFIOLETTI e LUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1974

Modificazione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in relazione alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, avvenuta il 1° gennaio 1974, ha posto problemi interpretativi circa l'applicabilità delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'articolo 42 del citato decreto, entrato in vigore successivamente alle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge n. 533 del 1973, potrebbe dare adito ad interpretazioni che vanificherebbero gli effetti ed i fini della nuova legislazione sulla procedura giudiziaria per le controversie in materia di lavoro e di pre-

videnza, particolarmente per quanto riguarda l'esenzione dell'applicazione dell'imposta di registro.

Poichè la volontà del legislatore espressa nell'articolo 10 della legge n. 533 del 1973, affermando il principio della gratuità di tutte le spese giudiziarie afferenti le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie è da ritenersi, per la sua specificità, prevalente rispetto ad altre e diverse disposizioni legislative concernenti adempimenti generali di obbligazioni tributarie, sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

Si confida in una sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Dopo il primo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente:

« Fanno eccezione le esenzioni previste dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, numero 319, sostituita dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ».